SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle comunicazioni

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

03A05481

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 aprile 2003, n. **130.**

Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1967, riguardante l'approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie;

Visti gli articoli 354 e 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modificazioni;

Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 adottati dal Comitato della Sicurezza Marittima dell'I.M.O. il 17 giugno 1983, in vigore dal 1° luglio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 1986;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992;

Viste le prescrizioni per le navi costruite dal 1° febbraio 1995 di cui al capitolo II-I, Parte D - Impianti elettrici, Regola II - 1/42 e Regola 43 degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992;

Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Ravvisata la necessità di aggiornare le norme tecniche relative alla costituzione ed alla sistemazione degli impianti radioelettrici a bordo delle navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza in mare);

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 aprile 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (note GM/131347/4532/DL/Pon del 27 giugno 2002 e GM/132098/4532/DL/Pon del 18 settembre 2002);

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli impianti radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS).

Art. 2.

Scopo

1. La regola tecnica definisce sia la costituzione degli impianti radioelettrici di cui all'articolo 1, sia le modalità di installazione a bordo, nel rispetto dei requisiti previsti dal GMDSS.

Art. 3.

Apparati radioelettrici di bordo

1. Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette a quanto previsto dal GMDSS sono quelli richiesti ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS).

Art. 4.

Valutazione della conformità tecnica

1. La valutazione della conformità tecnica degli apparati deve essere effettuata secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, in base alle norme tecniche indicate nell'allegato A a detto regolamento.

2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilità elettromagnetica, si applica il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Art. 5.

Impianti facoltativi

1. Per gli impianti non dedicati alla sicurezza ed installati a bordo delle navi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal GMDSS, può essere consentita l'applicazione parziale della presente regola tecnica riguardo l'installazione delle antenne, qualora non sia tecnicamente possibile soddisfare quanto previsto per gli impianti preposti alla sicurezza, fermo restando l'obbligo di non creare interferenze agli impianti facenti parte della dotazione obbligatoria.

2. Gli impianti facoltativi possono anche essere esentati dagli obblighi previsti dalla regola tecnica per la sorgente di energia elettrica principale, la sorgente di energia elettrica di emergenza e la sorgente di energia elettrica di riserva.

CAPO II

Costituzione e sistemazione degli impianti

SEZIONE I

COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6.

Aree di navigazione

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità delle definizioni di cui agli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/83 Regola 2, in vigore dal 1° febbraio 1992, citati nelle premesse, si intende:

a) per «zona oceanica A1» una zona situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica di almeno una stazione costiera che opera su onde metriche e nella quale la funzione di allarme DSC è disponibile in permanenza;

b) per «zona oceanica A2» una zona, ad esclusione della zona oceanica A1, situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica avente almeno una stazione costiera operante su onde ettometriche ed in cui la funzione di allarme CSN è disponibile in permanenza;

c) per «zona oceanica A3» una zona, ad esclusione delle zone oceaniche A1 ed A2, situata all'interno della zona di copertura di un satellite geostazionario d'INMARSAT ed in cui la funzione di allarme è disponibile in permanenza;

d) per «zona oceanica A4» una zona situata all'esterno delle zone oceaniche A1, A2 ed A3.

Art. 7.

Impianto di radiocomunicazioni: dotazione obbligatoria

1. L'impianto di radiocomunicazioni a bordo delle navi che ne hanno l'obbligo in base alla normativa vigente, deve essere costituito, per le diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3, A1+A2+A3+A4 e salvo diverse prescrizioni previste dalla normativa stessa per particolari categorie di navi, secondo quanto previsto dal Capitolo III / Regola 6 e dal Capitolo IV / Regole 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.

Art. 8.

Impianto di radiocomunicazioni: precisazioni

1. Il trasponditore radar di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», può essere quello o uno di quelli in dotazione alle lance di salvataggio.

2. Inoltre devono essere previste delle facilitazioni per consentire le comunicazioni in VHF dalle ali di plancia; il VHF portatile della dotazione delle lance di salvataggio può soddisfare tale obbligo purché autorizzato per le comunicazioni di bordo.

3. L'apparato per la generazione, la trasmissione e la ricezione delle «chiamate selettive di tipo digitale» (DSC) deve operare in accordo almeno alle seguenti classi di apparato:

a) classe A o classe B per le onde metriche;

b) classe A o classe B per le onde ettometriche;

c) classe A per le onde ettometriche/decametriche.

4. La classe A contiene tutti i requisiti previsti dalla Raccomandazione ITU-R 493.

5. La classe B contiene i requisiti minimi che l'apparato deve soddisfare per poter:

a) ricevere segnali di allarme, dare la «conferma di ricezione della chiamata» e ritrasmettere detti segnali di allarme;

b) effettuare chiamate e dare la «conferma di ricezione della chiamata» per radiocomunicazioni di carattere generale;

c) effettuare chiamate in connessione con servizi automatici o semiautomatici, come definito dalla Raccomandazione ITU-R M493, annesso 2, sottoparagrafo 3.

Art. 9.

Impianto di radiocomunicazioni: garanzia di efficienza

1. L'efficienza degli apparati installati a bordo di navi che effettuano viaggi nelle diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3 e A1+A2+A3+A4 deve essere garantita secondo quanto previsto dalla Regola 15 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)».

2. Nei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono elencati gli apparati da sistemare a bordo delle navi nel caso in cui i requisiti di manutenzione prevedano la duplicazione degli apparati a seconda dell'area di navigazione, con lo scopo di rendere sempre disponibili le funzioni di trasmissione e ricezione degli allarmi.

3. Tutti gli impianti di duplicazione devono essere connessi ad antenne dedicate ed installati in modo da consentirne un rapido utilizzo. Il terminale INMARSAT-C, installato come duplicazione, può soddisfare l'obbligo della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) diffuse nell'ambito INMARSAT con il sistema EGC purché omologato dall'INMARSAT per tale scopo (CLASSE 2 o CLASSE 3).

4. Indipendentemente dall'area di navigazione, ogni nave deve essere dotata di un impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) abilitato alla ricetrasmissione sulla frequenza 156,525 MHz (canale 70) con tecnica DSC e sulle frequenze 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16) in radiotelefonia.

5. Le navi che operano nell'area di navigazione A1+A2 devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al precedente comma 4, degli impianti di seguito indicati:

a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere sulle frequenze 2187,5 kHz con tecnica DSC e 2182 kHz in radiotelefonia o un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta di trasmettere e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta o un terminale INMARSAT.

6. Le navi invece che operano nell'area di navigazione A1+A2+A3 devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei seguenti impianti:

a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere nelle bande 1606,5-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta;

b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz più almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning); l'impianto può essere combinato con l'impianto di cui alla lettera *a);*

c) in alternativa agli impianti *a)* e *b)* un terminale INMARSAT.

7. Le navi invece che operano senza alcuna limitazione (aree di navigazione A1+A2+A3+A4) devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei seguenti impianti:

a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta;

b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz più almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning). L'impianto può essere combinato con l'impianto di cui alla lettera *a).*

Art. 10.

Impianto di radionavigazione

1. Al fine della sicurezza della navigazione l'impianto radiogoniometrico a bordo delle navi che ne sono provviste deve soddisfare quanto previsto dai paragrafi «p» e «q» del Capitolo V-Regola 12 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.

Art. 11.

Sorgente di energia elettrica principale

1. L'energia elettrica occorrente al funzionamento dell'impianto di radiocomunicazioni delle navi deve essere fornita dall'impianto elettrico principale di bordo, il quale deve essere rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e, per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di bordo.

2. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una linea elettrica dedicata derivata dal quadro principale di distribuzione della stazione generatrice di bordo mediante apposito interruttore magnetotermico di protezione.

3. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di alimentazione del quadro di distribuzione dell'impianto radio di cui al successivo comma 4 per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio.

4. Deve essere previsto un quadro di distribuzione dell'impianto radio che, oltre ad un proprio interruttore generale, deve contenere un amperometro ed un voltmetro per dar modo all'operatore di accertarsi del regolare funzionamento dell'impianto elettrico di bordo.

5. Il quadro di distribuzione deve essere installato in prossimità dell'impianto radio e deve essere provvisto di interruttori magnetotermici di protezione, almeno uno per ciascun impianto espletante le funzioni di cui al successivo articolo 14.

6. Della mancanza della sorgente di energia elettrica principale deve essere data segnalazione, mediante dispositivi ottici e acustici, in plancia e ripetuti nel locale dove è installato l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.

Art. 12.

Sorgente di energia elettrica di emergenza

1. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve essere rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di bordo.

2. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve soddisfare quanto previsto dagli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)» - Capitolo II-1-Regola 42 per le navi passeggeri e Regola 43 per le navi da carico.

3. L'impianto di radiocomunicazioni, per le navi costruite a partire dal 1° febbraio 1995, deve essere alimentato anche dalla sorgente di energia elettrica di emergenza.

4. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una linea elettrica dedicata derivata, mediante apposito interruttore magnetotermico di protezione, dal quadro di emergenza.

5. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di alimentazione di emergenza del quadro di distribuzione dell'impianto radio per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio.

6. Le linee di cui all'articolo 11, comma 3 e di cui al comma 5 devono poter essere sezionate da dispositivi azionati da un unico comando.

7. Deve essere previsto un dispositivo automatico di commutazione che deve consentire l'alimentazione, per mezzo di linea dedicata, dell'impianto radio dal quadro principale di distribuzione e dal quadro di emergenza. Esso deve essere realizzato in modo che, in caso di mancanza dell'energia elettrica principale, si commuti automaticamente sull'alimentazione di emergenza con ripristino automatico della precedente condizione. Il dispositivo automatico di commutazione deve essere installato nel locale dove è ubicato l'impianto radio. Sia la commutazione linea principale - linea di emergenza, sia la mancanza di entrambe le alimentazioni devono essere rispettivamente segnalate mediante dispositivi ottici e acustici in plancia e ripetuti nel locale dove è installato l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.

Art. 13.

Sorgente di energia elettrica di riserva

1. La sorgente di energia elettrica di riserva dell'impianto di radiocomunicazioni (dotazione obbligatoria e duplicazione, qualora prevista) deve essere:

a) indipendente da quella richiesta per la propulsione della nave e della rete elettrica di bordo;

b) preferibilmente costituita da batterie di accumulatori ricaricabili;

c) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte più elevata della nave in vicinanza ed almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare;

d) di agevole e rapida inserzione.

2. Le batterie di accumulatori costituenti la sorgente di energia di riserva devono essere posizionate ed installate in modo da:

a) assicurare il miglior servizio possibile;

b) assicurare una ragionevole durata;

c) assicurare un ragionevole grado di sicurezza;

d) fornire, quando sono in piena carica, almeno il minimo di ore di funzionamento prescritto indipendentemente dalle condizioni ambientali;

e) assicurare che la temperatura di esercizio nelle differenti condizioni di funzionamento e di carica rimanga entro le specifiche del costruttore.

3. Deve essere previsto un sistema di carica automatica delle stesse con un tempo di ricarica alla minima capacità richiesta, massimo di 10 ore. La capacità delle batterie deve essere verificata, se la nave non è in mare, ad intervalli non superiori a 12 mesi.

4. La sorgente di energia elettrica di riserva deve prevedere un voltmetro, un amperometro ed un quadro di distribuzione con protezioni per ciascun impianto alimentato, da installarsi nel locale dove sono installati gli impianti radio.

5. La sorgente di energia elettrica di riserva deve poter assicurare, con commutazione automatica, il funzionamento dei seguenti impianti:

a) impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) di cui alla Regola 7.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;

b) impianto di illuminazione di riserva degli apparati;

c) qualsiasi dispositivo di commutazione automatica;

d) apparati remoti per la trasmissione automatica e monitoraggio dei segnali d'allarme e, a secondo delle aree operative della nave, dei seguenti impianti:

1) impianto radioelettrico ad onde ettometriche di cui alla Regola 9.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;

2) terminale INMARSAT di cui alla Regola 10.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;

3) impianto ad onde ettometriche e decametriche di cui alla Regola 10.2.1 o 11.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;

4) gli impianti di duplicazione, qualora prevista, di cui al precedente articolo 9, commi 4, 5, 6, 7;

5) gli impianti, integrati e non, necessari all'espletamento delle funzioni DSC e di telegrafia a stampa diretta.

6. Gli impianti di duplicazione, qualora prevista, dovranno essere alimentati con linea indipendente provvista di interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione.

7. Qualora un impianto radioelettrico, per poter espletare pienamente la sua funzione, necessiti di ricevere costantemente dei dati relativi alla navigazione, la sorgente di energia elettrica di riserva deve alimentare anche tali impianti per garantire che i dati vengano forniti in permanenza in caso di malfunzionamento sia della sorgente di energia elettrica principale, sia di quella di emergenza.

8. La sorgente di energia elettrica di riserva può essere adibita, in via facoltativa e limitatamente agli impianti riportati all'articolo 5 del presente regolamento, all'alimentazione di altri apparati di radiocomunicazione purché le batterie siano di capacità sufficiente ad assicurare la prescritta autonomia. La linea di alimentazione relativa dovrà però essere indipendente, provvista di interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione.

9. La batteria di accumulatori deve avere capacità sufficiente ad assicurare il funzionamento degli impianti di cui al precedenti commi 5 e 8 per:

a) un periodo di almeno 1 ora se gli impianti di radiocomunicazione sono anche alimentati mediante il dispositivo di commutazione automatica di cui al comma 7 dell'articolo 12 dalla sorgente di energia elettrica di emergenza;

b) un periodo di almeno 6 ore se la sorgente di energia elettrica di emergenza non è disponibile. Per gli apparati aventi consumo diverso nelle condizioni di piena trasmissione e ricezione esso si calcola come il consumo in ricezione più 1/2 del consumo in piena trasmissione.

10. Il locale degli accumulatori costituenti la sorgente di energia elettrica di riserva deve essere provvisto di sfogatoi nella parte più elevata per l'uscita dei gas che si producono durante la carica. È ammesso che gli accumulatori vengano sistemati nell'area in cui è allocato l'impianto radioelettrico, purché posti in uno scompartimento perfettamente stagno e munito di sfogatoi di gas verso l'esterno. Gli accumulatori possono essere anche sistemati in cassoni esterni appositamente protetti.

Art. 14.

Alimentazione degli impianti

1. Gli impianti espletanti le seguenti funzioni:

a) VHF - DSC - DSC WATCH;

b) MF - DSC - DSC WATCH;

c) MF/HF - DSC - DSC WATCH - NBDP;

d) terminale INMARSAT;

e) ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz;

f) radiogoniometro;

g) ricevitore NAVTEX;

h) VHF aeronautico;

devono essere alimentati separatamente ovvero uno o più alimentatori non potranno alimentare più di uno dei sopracitati gruppi.

2. Il ricevitore NAVTEX, il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz, il radiogoniometro ed il VHF aeronautico possono essere alimentati, in alternativa, dal quadro di distribuzione che alimenta gli impianti di ausilio alla navigazione.

Art. 15.

Impianto di illuminazione di riserva

1. Il locale dove è ubicato l'impianto radio deve essere ben illuminato e dotato di un conveniente impianto di illuminazione di riserva di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo.

2. Sono necessarie due lampade installate in parallelo al fine di garantire il regolare svolgimento delle normali operazioni di controllo e comando degli apparati.

3. Le lampade di ricambio devono essere nelle immediate vicinanze in modo da favorire la sostituzione.

4. Deve essere previsto un interruttore per l'illuminazione di riserva. Qualora l'impianto radio sia installato in un locale differente dalla plancia, deve essere previsto un deviatore sul posto operatore ed un deviatore all'interno del locale in prossimità della porta d'accesso.

SEZIONE II

SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 16.

Impianto di radiocomunicazioni: generalità

1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) può essere situato nell'area coperta di plancia o in un locale differente dalla plancia.

2. L'impianto, indipendentemente dalla sua ubicazione, deve essere situato in maniera tale che nessuna interferenza di origine meccanica, elettrica o di altra natura possa inficiarne il corretto funzionamento. Occorre, inoltre, assicurare la compatibilità elettromagnetica con gli altri sistemi ed evitare ogni possibile interazione negativa.

3. L'impianto radioelettrico deve essere situato in maniera tale da assicurare un grado elevato di sicurezza e di disponibilità delle funzioni operative, nel rispetto delle condizioni ambientali previste dalle norme tecniche degli apparati.

4. È fatto divieto di porre nei locali dove è ubicato l'impianto radio materiali facilmente infiammabili.

5. L'impianto radioelettrico deve essere anche munito di un'illuminazione elettrica affidabile e continua, indipendente dalle fonti di energia elettrica principale e di emergenza, che consente di illuminare in modo soddisfacente i comandi necessari all'uso dell'impianto.

6. Il locale dell'impianto radioelettrico deve essere fornito di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa facilmente essere osservato dal posto di lavoro radiotelefonico. Tale orologio deve essere provvisto di lancetta centrale per i secondi e comportare un quadrante non inferiore a 12,5 cm portante in periferia, nettamente distinte, le divisioni in secondi ed il settore del quadrante indicante il periodo di silenzio radiotelefonico.

7. Il nominativo internazionale MMSI e gli altri dati relativi all'uso dell'installazione radio devono essere chiaramente visibili nel locale dove viene installato l'impianto radioelettrico.

8. Nelle immediate vicinanze degli apparati preposti al soccorso, devono essere indicate le procedure da seguire per le chiamate di soccorso.

9. Nel caso in cui l'impianto radioelettrico venga sistemato in un locale differente dalla plancia, detto locale deve essere situato nella parte più alta possibile della nave; esso deve essere facilmente accessibile sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per la manutenzione e riparazione degli apparati.

10. Il locale dove è situato l'impianto radioelettrico deve essere saldamente fissato alla struttura della nave e risultare a perfetta tenuta d'acqua. Il soffitto e le pareti esterne devono avere un rivestimento protettivo contro l'umidità.

11. Inoltre il locale stesso deve essere esposto il meno possibile alle infiltrazioni di agenti esterni dannosi alla buona conservazione delle apparecchiature e deve disporre di un sistema di riscaldamento non a vapore, al fine di evitare il depositarsi di umidità sulle apparecchiature stesse.

12. Il locale dove viene installato l'impianto radioelettrico deve essere ben areato e munito di sportelli stagni nelle varie pareti, disposti in modo da assicurare la circolazione d'aria anche quando una parte di essi debba essere chiusa a causa delle cattive condizioni del mare. Qualora ciò non sia possibile, deve essere sistemato, nel punto più adatto, un aspiratore che però non deve creare disturbi acustici ed elettrici.

13. Qualora il locale dove è situata la stazione radioelettrica non sia ubicato al livello immediatamente al di sotto rispetto a quello su cui sono installate le antenne, gli apparati ad onde ettometriche o ettometriche/decametriche devono essere muniti di «accordatore automatico d'antenna».

Art. 17.

Sistemazione in plancia

1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) può essere situato nell'area coperta di plancia. In tal caso gli apparati devono essere sistemati possibilmente in maniera compatta ed ergonomica e misure efficaci devono essere prese per evitare disturbi (rumori, luci) ed interferenze tra l'operato dell'ufficiale di guardia e dell'operatore radio.

Art. 18.

Sistemazione in un locale adiacente alla plancia

1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale adiacente alla plancia e con accesso diretto dalla stessa. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:

a) comunicazioni radiotelefoniche ad onde metriche (VHF) da assicurarsi con apparato sul quale è possibile eseguire la selezione dei canali ed il controllo dei parametri operativi. L'impianto può essere quello della dotazione base;

b) trasmissione automatica con priorità assoluta (per gli apparati della dotazione base, per aree operative e della duplicazione) delle chiamate di soccorso con tecnica DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF), nonché attraverso i terminali INMARSAT se la nave è dotata di tali impianti;

c) monitoraggio, per gli apparati della dotazione base, per aree operative e di quelli della duplicazione, degli allarmi di soccorso DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF) e di quelli INMARSAT se la nave è dotata di tali impianti; il monitoraggio potrà avvenire mediante segnalazioni acustiche e visive degli allarmi ricevuti a bordo;

d) ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso il sistema NAVTEX, il cui apparato ricevente deve essere disposto in maniera da poter consentire un sicuro monitoraggio della ricezione delle informazioni stesse;

e) monitoraggio, mediante indicazione acustica e visiva, della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema delle chiamate di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche/decametriche;

f) allarme ottico e acustico di fine autonomia della batteria di accumulatori costituenti la sorgente elettrica di riserva.

Art. 19.

Sistemazione in un locale non adiacente alla plancia

1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale differente dalla plancia e ad essa non adiacente. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:

a) le funzioni di cui ai punti *a), b), c), d), f)* del comma 1 dell'articolo 18;

b) la ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema della chiamata di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche e decametriche. L'obbligo può essere soddisfatto installando la sola stampante in plancia;

c) comunicazioni di sicurezza nella gamma delle onde metriche e delle onde ettometriche o ettometriche/decametriche, se la nave è dotata di tali impianti;

d) comunicazione bilaterale con il locale dove sono sistemati gli apparati radioelettrici da assicurarsi a mezzo tubo portavoce con fischietto o telefono magnetofonico con linea dedicata.

2. I cavi di collegamento tra il locale radio e la plancia devono essere del tipo non propaganti la fiamma se i due locali non sono situati nella stessa area resistente al fuoco.

Art. 20.

Disposizioni aggiuntive per navi passeggeri

1. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di comando, un «pannello allarmi» per l'invio dei segnali di allarme. Tale pannello deve contenere o un singolo pulsante che, quando premuto, faccia partire un segnale di allarme impiegando tutti i sistemi di radiocomunicazione prescritti a tal fine, oppure un pulsante per ciascuna singola installazione. Il pannello deve indicare in modo chiaro e ben visibile ogniqualvolta un qualsiasi pulsante sia stato premuto. Devono essere previsti mezzi per impedire un'involontaria attivazione dei pulsanti. Se la radioboa satellitare usata come dispositivo secondario per l'invio di segnali di allarme non è attivabile a distanza, ne deve essere installata un'altra aggiuntiva in plancia, vicino alla posizione di comando.

2. Sulle navi passeggeri l'informazione sulla posizione della nave deve essere continuamente ed automaticamente fornita a tutti i sistemi di radiocomunicazione utilizzati per la trasmissione di segnali di allarme, in modo da essere inclusa in detti segnali di allarme quando vengono premuti i pulsanti sul pannello allarmi.

3. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di comando, un pannello per la ricezione dei segnali di allarme. Detto pannello deve fornire un indicazione visiva ed acustica di qualsiasi segnale di allarme ricevuto a bordo e deve anche indicare attraverso quale sistema di radiocomunicazione siano stati ricevuti detti segnali di allarme.

4. Tutte le navi passeggeri devono essere provviste di apparecchiatura ricetrasmittente di radiocomunicazione per le operazioni di ricerca e salvataggio, operante sulle frequenze aeronautiche 121,500 MHz e 123,100 MHz ed installata in plancia.

5. Sulle navi passeggeri almeno una persona qualificata deve essere assegnata esclusivamente all'esecuzione di compiti di radiocomunicazione in situazioni di soccorso.

Art. 21.

Sistemazione radioboa satellitare operante nella banda 406 MHz

1. La radioboa satellitare operante nella banda 406 MHz del servizio mobile COSPAS-SARSAT deve essere installata nelle immediate vicinanze della plancia in un punto di facile accesso e libero da sovrastrutture che ne ostacolino, lo sgancio automatico, in modo da poter essere facilmente disimpegnata a mano, per poter essere portata a bordo di una lancia di salvataggio. Lo sgancio idrostatico della radioboa satellitare deve essere sostituito ad intervalli non superiori a due anni. La batteria della radioboa deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e, comunque, entro la data di scadenza della batteria.

Art. 22.

Sistemazione radioboa satellitare operante nella banda 1,6 GHz

1. La radioboa satellitare operante nella banda 1,6 GHz del sistema INMARSAT deve essere installata in un punto di facile accesso, nelle immediate vicinanze della plancia.

2. L'alimentazione della radioboa e dell'eventuale sistema di radiolocalizzazione esterno deve essere la stessa e derivata dal quadro di distribuzione della sorgente di alimentazione di riserva dell'impianto radio.

Art. 23.

Sistemazione risponditori radar

1. I risponditori radar devono essere installati in punti di facile accesso in modo da poter essere facilmente disimpegnati a mano ed essere portati nelle lance di salvataggio. L'installazione, all'interno della plancia in prossimità delle porte di sfuggita, dei risponditori radar, dotazione delle lance di salvataggio, soddisfa anche l'obbligo di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)». I risponditori radar possono essere installati all'interno delle imbarcazioni di salvataggio; in tal caso essi devono essere installati in tutte le imbarcazioni di salvataggio. Nelle navi dotate di almeno due risponditori radar ed equipaggiate con imbarcazioni di salvataggio a caduta libera, uno dei due risponditori radar deve essere sistemato nella imbarcazione di salvataggio, l'altro deve essere sistemato nelle immediate vicinanze della plancia in modo che possa essere utilizzato a bordo e pronto per essere trasferito su uno qualsiasi degli altri mezzi collettivi di salvataggio. La batteria dei risponditori radar deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.

Art. 24.

Sistemazione radiotelefoni portatili ad onde metriche

1. I radiotelefoni portatili ad onde metriche, dotazione delle lance di salvataggio, devono essere allocati in plancia in una posizione ben evidenziata. In tale posizione devono essere conservate le batterie primarie necessarie per l'utilizzo a bordo delle lance di salvataggio. Essi devono essere dedicati esclusivamente alle comunicazioni di sicurezza. Qualora detti apparati siano autorizzati anche per le comunicazioni di bordo e siano quindi dotati anche di batterie ricaricabili, essi possono soddisfare l'obbligo delle comunicazioni di sicurezza della navigazione dalle ali di plancia di cui alla Regola 6.3 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)». Per detti radiotelefoni portatili ad onde metriche deve essere previsto a bordo, qualora non autorizzati per le comunicazioni di bordo, un idoneo sistema per la verifica di efficienza. La batteria primaria del radiotelefono deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.

Art. 25.

Sistemazione del ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz

1. Il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz, ove presente, deve essere installato in plancia e dotato di una antenna propria.

2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo che silenzi il ricevitore quando il trasmettitore radiotelefonico ad onde ettometriche o ettometriche/decametriche della nave è in funzione, ad eccezione del caso in cui il ricevitore sia dotato di dispositivo automatico di silenziamento.

Art. 26.

Impianto di radionavigazione

1. Il radiogoniometro deve essere sistemato in maniera tale che la corretta determinazione dei rilevamenti sia influenzata il meno possibile da rumori di origine meccanica od altra.

2. Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale sia per la chiamata, sia per la conversazione deve essere disponibile tra il locale dove è posto il radiogoniometro ed il ponte di comando; si può prescindere da detto collegamento nel caso in cui il radiogoniometro si trovi in un locale attiguo al ponte di comando e con esso comunicante.

3. L'impianto radiogoniometrico deve essere tarato con nave in assetto di navigazione e corredato del grafico relativo alla «curva delle deviazioni residue» ricavata dai rilevamenti effettuati su almeno una delle frequenze di servizio dei radiofari o delle stazioni costiere radiotelegrafiche ad onde medie.

4. L'esistenza di dispositivi di compensazione e di correzione automatiche delle deviazioni residue non esime dal suddetto obbligo.

5. Le deviazioni residue non devono di massima superare i due gradi.

6. In particolari condizioni di ubicazione dell'antenna del radiogoniometro rispetto alle masse metalliche e rispetto ai piani longitudinale e trasversale della nave, la taratura può essere ritenuta accettabile con valori anche maggiori di deviazione, purché questi siano uguali e di segno opposto per valori reciproci del rilevamento e l'andamento della relativa curva risulti prossimo ad una sinusoide.

7. La taratura deve essere verificata ad intervalli non superiori ad un anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte; dette verifiche devono essere eseguite almeno per due punti della curva delle deviazioni residue in ogni quadrante, effettuando rilevamenti di radiofari o di stazioni costiere a portata ottica.

8. Inoltre l'impianto radiogoniometrico deve essere provvisto di un dispositivo atto ad impedire il funzionamento del radiogoniometro quando l'antenna del ricetrasmettitore ad onde medio-corte e corte non sia nella configurazione (isolata o messa a terra) in cui era all'atto della taratura.

Art. 27.

Precauzioni speciali contro gli incendi

1. Il locale all'interno del quale è sistemato l'impianto radioelettrico deve essere dotato di almeno due estintori portatili per apparecchiature elettriche ubicati in un luogo facilmente accessibile e conforme alle norme vigenti.

Art. 28.

Antenne

1. L'intera sistemazione d'antenna deve risultare solida, robusta e resistente alle intemperie. L'installazione, l'isolamento, le dimensioni e le caratteristiche elettriche delle antenne devono essere tali da poter garantire l'emissione e la ricezione di tutte le frequenze prescritte con il miglior rendimento possibile.

2. Deve essere previsto un sistema di protezione per salvaguardare le antenne da eventuali scariche atmosferiche.

3. Le antenne filari, se installate, devono essere di semplice costituzione e manovra, in modo che sia possibile eseguire l'ammainata, la riparazione ed il ricambio in brevissimo tempo. Pertanto esse devono essere munite, ad ogni punto di sospensione, di apposita drizza scendente a piè d'albero e devono essere protette contro le rotture (ad esempio «parastrappi») se sospese tra sostegni soggetti a vibrazioni.

4. Gli isolatori passanti devono essere di tipo adeguato alle potenze dei trasmettitori e collocati, per quanto possibile, in posizione protetta dagli spruzzi delle onde e dai ristagni d'acqua; la loro sistemazione deve risultare perfettamente stagna e dare garanzia di massimo isolamento per le correnti a radiofrequenza.

5. L'installazione deve essere tale da tutelare l'incolumità delle persone e da impedire eventuali contatti accidentali con le parti accessibili delle antenne trasmittenti; inoltre devono essere previsti opportuni avvisi ben visibili.

6. Per gli impianti radioelettrici ad onde metriche, le antenne devono essere installate in un punto per quanto possibile elevato e sgombro. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche irradiate deve essere verticale in prossimità dell'antenna.

7. Le antenne trasmittenti per gli impianti radioelettrici ad onde ettometriche, ad onde decametriche e ad onde metriche devono poter essere connesse verso massa. Tale connessione può essere realizzata mediante un dispositivo interno al complesso o mediante un dispositivo esterno che deve essere di facile accesso.

8. Le antenne riceventi per gli impianti radioelettrici ad onde ettometriche, ad onde decametriche e ad onde metriche devono poter essere connesse verso massa. Tale connessione può essere realizzata mediante un dispositivo esterno al complesso ricevente (scaricatore, coltello sezionatore, trasformatore, etc.).

9. L'antenna di tipo direttivo, con sistema di stabilizzazione, degli apparati INMARSAT deve essere situata in modo tale che nessun ostacolo degradi in maniera significativa le prestazioni dell'apparato in un angolo di elevazione maggiore di – 5°, come previsto dalla Risoluzione A.698(17) dell'I.M.O. Ostacoli, specialmente quelli situati entro un raggio di 10 metri dall'antenna e che causano settori d'ombra maggiori di 6°, degradano in maniera significativa le prestazioni dell'apparato.

10. L'antenna di tipo omnidirezionale degli apparati INMARSAT deve essere installata in modo tale che nessun ostacolo degradi in maniera significativa le prestazioni dell'apparato in un angolo di elevazione maggiore di – 5° rispetto alla direzione prua-poppa ed in un angolo di elevazione maggiore di –15° rispetto alla direzione dritta-sinistra, come previsto dalla Risoluzione A.807(19) dell'I.M.O. Ostacoli, specialmente quelli situati entro un raggio di 1 metro dall'antenna e che causano settori d'ombra maggiori di 2°, degradano in maniera significativa le prestazioni dell'apparato. Il piano installativo di questo tipo di antenne deve essere sottoposto al parere del Ministero delle comunicazioni che, nei casi in cui risulti impossibile il soddisfacimento dei requisiti tecnici sopramenzionati, può valutare se ricorrono le condizioni per concedere eventuali deroghe.

11. L'impianto d'antenna del radiogoniometro deve essere fatto in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il meno possibile dalla vicinanza di altre antenne, alberi di carico, drizze metalliche od altri grossi oggetti metallici.

12. All'interno della stazione radio, le alimentazioni delle antenne trasmittenti devono essere realizzate in modo da garantire la sicurezza delle persone.

Art. 29.

Caratteristiche generali degli apparati

1. Gli apparati di cui all'articolo 3 devono essere costruiti a perfetta regola d'arte e con materiali idonei all'ambiente marino; devono essere inoltre sufficientemente protetti dagli agenti esterni che possono condizionarne il buon funzionamento in seguito al tipo di installazione ed all'impiego previsto.

2. L'installazione deve essere effettuata in modo che le varie parti siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le sostituzioni.

3. Gli apparati devono essere dotati di idonei dispositivi atti a proteggerli da eccessive tensioni e correnti, anche nel caso in cui queste siano provocate da scariche atmosferiche.

4. In tutte le condizioni di funzionamento non devono essere superati i valori limiti delle tensioni, correnti e temperature indicati dalla casa costruttrice.

5. Per ogni apparato deve essere specificato nella monografia l'elenco delle parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione, di cui devono essere obbligatoriamente dotati gli apparati stessi.

6. Per tutti gli apparati radioelettrici ed i loro accessori magnetici od induttivi, deve essere indicata la distanza di protezione necessaria ad evitare la loro influenza nociva sulle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Gli apparati devono essere provvisti di mezzi o indicazioni atti ad impedire contatti accidentali delle persone con punti in cui siano presenti tensioni superiori a 50 V rispetto alla massa.

8. Con il termine «trasmettitore» si devono intendere compresi anche i vari accessori occorrenti al funzionamento di esso, con l'esclusione dell'antenna.

9. Il trasmettitore deve essere munito dei dispositivi necessari per sopprimere le interferenze nel ricevitore associato e per permettere la ricezione su qualsiasi frequenza, compresa quella del trasmettitore nelle pause della trasmissione.

10. Il ricevitore che sia associato ad un trasmettitore che lavori sulla stessa frequenza, deve essere provvisto di dispositivi atti a ridurne la sensibilità quando il trasmettitore è in funzione. Tali dispositivi devono però poter consentire l'ascolto dopo un tempo dall'interruzione dell'emissione non superiore a 0,1 secondi per il servizio telegrafico e non superiore a 1 secondo per il servizio telefonico.

11. L'ingresso del ricevitore deve essere provvisto di un dispositivo di protezione idoneo ad evitare danni all'apparato determinati da tensioni di origine atmosferica o provocate da influenza dei radiotrasmettitori vicini.

Art. 30.

Dotazione delle stazioni di radiocomunicazioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti

1. Per consentire le piccole riparazioni degli impianti durante la navigazione, si devono rendere disponibili i seguenti strumenti, attrezzi e materiali:

a) analizzatore universale portatile (tester);

b) densimetro per acqua distillata per accumulatori, ove necessario;

c) acqua distillata per accumulatori, ove necessario;

d) saldatore elettrico;

e) accessori per saldatura a stagno (rotolo di stagno, barattolo di pasta salda);

f) barattolo di vasellina;

g) una forbice da elettricista;

h) una serie di pinze e cacciaviti da elettricista;

i) una serie di chiavi fisse;

l) due rotoli di nastri isolante;

m) una lampada portatile con gabbia;

n) due lampade di scorta per illuminazione di riserva;

o) una torcia stagna con pile incluse.

Art. 31.

Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici

1. Ogni apparato deve essere dotato di parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione.

Art. 32.

Documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS

1. L'elenco dei documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS è il seguente:

a) licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione;

b) idonea certificazione relativa alla stazione radioelettrica;

c) certificato di ogni operatore;

d) documentazione attestante la presenza, nel ruolo equipaggio, di personale abilitato a svolgere la «manutenzione di bordo», qualora prevista;

e) documentazione attestante lo svolgimento della «manutenzione a terra», qualora prevista, previa autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

f) tabella di rilevamento delle deviazioni residuali;

g) quaderno delle registrazioni di verifica della curva di taratura del radiogoniometro;

h) giornale di bordo GMDSS;

i) lista alfabetica indicativi di chiamata e di identità numerica;

l) nomenclatura stazioni costiere;

m) nomenclatura stazioni di nave;

n) nomenclatura di stazioni che effettuano servizi speciali;

o) manuale del servizio mobile marittimo e via satellite;

p) piano di sistemazione delle antenne;

q) monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione, conformi a quelle richieste per la valutazione della conformità;

r) copia della certificazione INMARSAT per i terminali installati;

s) schema a blocchi comprensivo della parte alimentazione dell'impianto radioelettrico di bordo;

t) master Plan dell'I.M.O;

u) schema a blocchi delle procedure di soccorso di cui all'articolo 16, comma 8.

Art. 33.

Corrispondenza pubblica

1. A bordo delle navi mercantili deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica. A bordo delle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere data la massima pubblicità in modo da assicurare ai passeggeri ed all'equipaggio le necessarie informazioni circa l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica e le procedure per l'espletamento dello stesso.

2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere previsto un servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, da svolgersi in modalità duplex, idoneo per l'area di navigazione. Deve pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica dedicata, eventualmente anche del tipo «a parete», situata in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri.

3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri e qualora l'impianto radioelettrico sia situato nell'area della plancia, deve prevedersi, al fine di evitare che persone estranee possano ostacolare la conduzione della nave ed al fine di assicurare la riservatezza delle comunicazioni, un'apposita area di comunicazione facilmente accessibile che può essere costituita da una cabina telefonica, eventualmente anche del tipo «a parete».

4. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri, oltre al servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, possono essere espletate altre tipologie di servizi di corrispondenza pubblica, a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore.

5. Il Ministero delle comunicazioni può concedere deroghe in merito all'installazione della cabina telefonica per il servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, a seconda del tipo di viaggio e della sua durata e dell'impossibilità di inserire la cabina telefonica in una posizione che assicuri riservatezza e funzionalità.

CAPO III

Ulteriori disposizioni

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti radioelettrici installati sulle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e su quelle dotate di impianti conformi al sistema GMDSS, non si applica la parte I del decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse.

2. Le navi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già dotate degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS), devono adeguare la relativa installazione ai requisiti previsti dal presente regolamento entro dodici mesi dall'accertamento di «non rispondenza».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 354 e 360 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così recitano:

«Art. 354 *(Norme tecniche radionavali).* — Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con quello della marina mercantile, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.».

«Art. 360 *(Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo).* — Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle norme tecniche.

Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovrà essere richiesto il preventivo di esame dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, affinché sia controllato se le sue caratteristiche tecniche rientrino in quelle stabilite dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di apposito certificato di autorizzazione.

La dichiarazione di equivalenza può essere emessa per apparati o tipi di apparati omologati in un Paese straniero aderente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni, purché l'Amministrazione competente di tale Paese abbia dichiarato di ammettere la stessa possibilità per gli apparecchi approvati in Italia.

— La legge 18 ottobre 1977, n. 791, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1977, n. 298.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1986, n. 151.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O, così recita:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] - Lettera abrogata dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, S.O.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo». È pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2001, n. 181.

Note all'art. 4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedasi le note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, vedasi le note alle premesse.

03G0152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2003.

Rettifica del decreto del Ministro della salute in data 1º febbraio 2002, di attuazione della direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva 2001/36/CE, della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica l'allegato II, parte B e l'allegato III, parte B, della direttiva 91/414/CEE;

Visto il proprio decreto in data 1º febbraio 2002, relativo all'attuazione della direttiva 2001/36/CE;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto medesimo, secondo il quale «il Ministro della salute adotta entro il 1º maggio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni dettate nell'allegato II, parte B e nell'allegato III, parte B, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari»;

Considerato che da un più attento esame del corrispondente art. 3 della direttiva 2001/36/CE, la data indicata del 1º maggio 2002, dedotta dal testo in lingua inglese della citata direttiva, in quanto la versione in

lingua italiana riporta una data diversa e non corretta, deve intendersi soltanto come termine di riferimento entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per recepire la direttiva medesima;

Considerato che con il citato decreto 1º febbraio 2002 è stata recepita la direttiva 2001/36/CE entro la data del 1º maggio 2002;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il decreto 1º febbraio 2002, con l'abrogazione del richiamato art. 3, in quanto non pertinente al dettato della direttiva stessa;

Decreta:

L'art. 3 del decreto del Ministero della salute in data 1º febbraio 2002 è abrogato per i motivi indicati nelle premesse. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 84

03A06880

DECRETO 29 maggio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva bromofenossima che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la bromofenossima, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromofenossima;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti bromofenossima;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva bromofenossima non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromofenossima, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bromofenossima è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromofenossima sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 29 maggio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI BROMOFENOSSIMA LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Siagran	006039	12-09-1984	Siapa S.r.l.
Faneron MCPP	001965	03-09-1975	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Faneron	000777	29-05-1972	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A06875

DECRETO 29 maggio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva butilate che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il butilate, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti butilate;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti butilate;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva butilate non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva butilate, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti butilate è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti butilate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 29 maggio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI BUTILATE LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Sutazin Pasta	005399	30-06-1983	Caffaro S.p.a.
Sutazin	002619	04-07-1977	Caffaro S.p.a.
Anelda 85 E	007195	03-07-1987	Chimiberg S.r.l.
Butran	002729	21-02-1978	Internazionale B.P.D. S.r.l.
Zeanol	005879	10-05-1984	Isagro S.p.a.
Bylate	008408	07-08-1993	Siapa S.r.l.
Siltylate	005376	30-06-1983	Siapa S.r.l.
Sutan	002856	07-08-1978	Siapa S.r.l.
Sultylate A	005684	12-01-1984	Silia S.p.a.
Siltylate A Pasta	005495	10-10-1983	Silia S.p.a.
Butanet Combi L	006283	14-03-1985	Sipcam S.p.a.
Butanet	006174	31-01-1985	Sipcam S.p.a.
Butazin FL	007575	25-10-1988	Solplant S.p.a.
Sutan 78 E	004070	11-11-1980	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A06876

DECRETO 29 maggio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva carbofenotion che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il carbofenotion, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbofenotion;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti carbofenotion;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva carbofenotion non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofenotion, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti carbofenotion è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbofenotion sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 29 maggio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI CARBOFENOTION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Paratoil T	002401	20-01-1977	Siapa S.r.l.

03A06877

DECRETO 29 maggio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva cianazina che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la cianazina, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cianazina;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti cianazina;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cianazina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cianazina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cianazina è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cianazina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 29 maggio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI CIANAZINA LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Zepex A	005649	28-12-1983	Caffaro S.p.a.
Preban	006043	12-09-1984	Dow Agrosciences B.V.
Zepex M	006412	16-05-1985	Siapa S.r.l.
Zepex	002285	06-07-1976	Siapa S.r.l.

03A06878

DECRETO 29 maggio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva cicloato che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il cicloato, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cicloato;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti cicloato;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cicloato non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cicloato, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cicloato è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cicloato sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 29 maggio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI CICLOATO LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003.

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Ciclopir Flow	007301	10-12-1987	Adica S.r.l.
Adibeta	007032	26-03-1987	Adica S.r.l.
Ciclobet	007915	24-04-1990	Isagro Italia S.r.l.
Ronebeet P.B.	007435	09-03-1988	Siapa S.r.l.
Ronebeet	005916	07-06-1984	Siapa S.r.l.
Silzon C	005357	30-06-1983	Siapa S.r.l.
Siap 1	001439	28-03-1974	Siapa S.r.l.
Ro-Neet	001163	08-05-1973	Siapa S.r.l.
Ciclobiet	003755	19-06-1980	Sipcam S.p.a.
Ciclosip	001248	21-05-1974	Sipcam S.p.a.
Centro	008292	04-06-1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Ro-Neet 74 E	002932	23-12-1978	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Betacit	010566	01-08-2000	Terranalisi S.r.l.

03A06879

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ospedalieri Bellaria a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislatvio n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 1° dicembre 2000 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Ospedalieri Bellaria a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta:

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Ospedalieri Bellaria a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. De Socio Giovanni, in data 5 agosto 1963, repertorio n. 524, BUSC n. 829/79645.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 13 maggio 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A06787

DECRETO 15 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Autoferrotranvieri», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio e visura camerale, da cui risulta che la cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile e dell'art. 2 legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità, da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Considerati esaustivi, a tal fine, gli atti e gli elementi acquisiti, senza ulteriore ricorso ad accertamenti ispettivi;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 19 marzo 2003 e della Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione I, con nota n. 147/2006 del 13 dicembre 2002;

Decreta

che la società cooperativa, di seguito indicata, venga sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400, art. 2:

«Autoferrotranvieri» sede in via M. Pacuvio, 47 - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Scorsonelli Corrado in data 9 maggio 1962, repertorio n. 68678, registro società n. 501, data omologazione 27 giugno 1962, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 17/73848.

Brindisi, 15 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A06776

DECRETO 15 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Alba», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio e visura camerale, da cui risulta che la cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile e dell'art. 2 legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità, da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Considerati esaustivi, a tal fine, gli atti e gli elementi acquisiti, senza ulteriore ricorso ad accertamenti ispettivi;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 19 marzo 2003 e della Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione I, con nota n. 147/2006 del 13 dicembre 2002;

Decreta

che la società cooperativa, di seguito indicata, venga sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400, art. 2:

«Alba» sede in via Frazione Casale - 72100 Brindisi, costituita per rogito dott. Scorsonelli Corrado in data 14 febbraio 1957, repertorio n. 15737, registro società n. 323, data omologazione 23 maggio 1957, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 58/86984.

Brindisi, 15 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A06777

DECRETO 15 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori Agricoli», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio bilancio e visura camerale, da cui risulta che la cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste del citato articolo 2544 del codice civile e dell'art. 2 legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità, da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Considerati esaustivi, a tal fine, gli atti e gli elementi acquisiti, senza ulteriore ricorso ad accertamenti ispettivi;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 19 marzo 2003 e della Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione I, con nota n. 147/2006 del 13 dicembre 2002;

Decreta

che la società cooperativa, di seguito indicata, venga sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge n. 400, art. 2:

«Produttori Agricoli» sede in via T. Arquati, 21 - 72107 Ostuni (Brindisi), costituita per rogito dott. Trinchera Giuseppe in data 5 novembre 1963, repertorio n. 4973, registro società n. 572, data omologazione 9 dicembre 1963, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 178/84984.

Brindisi, 15 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A06778

DECRETO 20 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Ortofrutticola Salentina», in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società appresso indicata aderente alla Legacoop, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 19 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Ortofrutticola Salentina» con sede in Mesagne, via Orsini del Balzo n. 8, costituita per rogito dott.ssa Lavinia Vacca in data 18 gennaio 1985, repertorio n. 2098, data omologazione 8 febbraio 1985 tribunale di Brindisi, registro società n. 3536 - posizione B.U.S.C. n. 1717\209.602.

Brindisi, 20 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A06827

DECRETO 21 maggio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 19 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Vercelli;

Considerate le dimissioni del sig. Vallaro Lelio da componente del Comitato;

Vista la nota del n. 55/03/MS/sq del 14 maggio 2003 della CISL di Vercelli, con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Vallaro Lelio con il sig. Veziaga Giuseppe, nato a Borgosesia (Vercelli) il 30 agosto 1940, residente in via Partigiani n. 23 - Grignasco (Novara), in rappresentanza dei lavoratori;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Veziaga Giuseppe è nominato componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Vercelli, in rappresentanza dei datori di lavoratori, in sostituzione del sig. Vallaro Lelio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 21 maggio 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A06788

DECRETO 23 maggio 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Cooperativa Servizi '97» a r.l. con sede in San Cristoforo di Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Nicola Comi in data 21 gennaio 1997, rep. 15232 - reg. imp. 133877 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

soc. coop. «Aspromonte 2000 - Piccola Società Cooperativa a.r.l.» con sede in Cosoleto costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Federico in data 4 novembre 1998, rep.33926 - reg. imp. 139220 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 maggio 2003

Il direttore: VERDUCI

03A06770

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 marzo 2003.

Estensione della sperimentazione delle formule di abbonamento per l'ingresso agevolato in alcune sedi espositive del Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2002, relativo alle formule di ingresso agevolato nelle sedi espositive del Piemonte;

Vista la nota n. 97 del 14 gennaio 2003 con la quale la Soprintendenza regionale per i beni e le attività del Piemonte ha chiesto di ratificare l'inclusione nel progetto sperimentale delle sedi di Moncalieri, Agliè, Rocconigi e Gavi in considerazione del fatto che le sedi in argomento sono state già inserite nella sperimentazione effettuata nel 2002;

Considerate le valutazioni positive della Soprintendenza regionale di cui alla nota n. 826 del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 19 marzo 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

La sperimentazione delle formule di abbonamento per l'ingresso agevolato nelle sedi espositive del Piemonte, approvata con decreto ministeriale 11 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, è da intendersi estesa anche ai Castelli di Agliè, Racconigi, Moncalieri e al Forte di Gavi.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 marzo 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 328

03A06881

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 maggio 2003.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4 lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Visto l'art. 44, comma 2, delle legge 12 dicembre 2002, n. 273 che stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera *d)* del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004 e 2005;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2003, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 80,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

Art. 3.

1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da €	a €	
0	516.456,90	€ 373,00 (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92	—	0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

2. Nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1 siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2002 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2002 incrementato solo del 6%.

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, direttamente allo sportello camerale o tramite modelle F24.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, contestualmente alla presentazione della domanda, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24, i seguenti diritti:

imprese individuali € 88;

società cooperative € 88;

consorzi € 88;

società di persone € 160;

società di capitali € 373.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.

4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2003, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e di annotazione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2003, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.

5. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2003, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e di annotazione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2003, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalità stabilite dalla stessa.

Art. 5.

1. Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2003, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 30 settembre 2003, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,8% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l'altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio e con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero attività produttive, foglio n. 82

03A06874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Legge n. 208/1998 - Studi di fattibilità: definanziamenti. (Deliberazione n. 7/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, autorizza la spesa complessiva di 6.300,774 Meuro (12.200 miliardi di lire) per il periodo 1999-2004;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento nonché, per una quota non superiore al 3% della predetta somma, per il cofinanziamento del 50% dei costi relativi a studi di fattibilità, demandando ad apposito comitato di coordinamento l'individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell'ambito delle citate intese;

Vista la delibera 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo comitato ha ripartito l'importo complessivo di 44,895 Meuro (86,928 miliardi di lire), destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni meridionali;

Vista la nota n. 248 del 12 febbraio 2003, con la quale la regione Calabria chiede il definanziamento dello studio di fattibilità denominato «riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica dell'autostrada A3 nel tratto di attraversamento del parco» (codice scheda n. 114) finanziato con la citata delibera n. 106/1999, in quanto l'Ente parco nazionale del Pollino, individuato quale ente attuatore, ha rappresentato l'impossibilità di proseguire il procedimento nei tempi previsti;

Delibera:

È definanziato lo studio di fattibilità, proposto dalla regione Calabria e denominato «riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica dell'autostrada A3 nel tratto di attraversamento del parco» (cod. 114) del costo complessivo di 59.390,00 euro (115 milioni di lire), cofinanziato nella misura del 50% a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a 29.695,00 euro (57,5 milioni di lire), sono attribuite all'Intesa istituzionale di programma stipulata con la suddetta regione per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferibilmente per studi di fattibilità relativi al medesimo settore.

Roma, 14 marzo 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 313

03A06873

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 4 giugno 2003, n. **68**.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori

All'UNIGEC-CONFAPI

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

e, per conoscenza:

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di € 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2003, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2003.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Registro nazionale della stampa è stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).

Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.

Si informa, al riguardo, che le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, estinguibile mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia avvero accreditamento in c/c bancario o postale, sarà erogato in euro secondo la normativa vigente.

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 4 giugno 2003

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO PER L'ANNATA 2002

Testata della rivista ....
....
proprietario o legale rappresentante della testata (precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....
indirizzo * e tel. ....
codice fiscale ....
redazione - indirizzo e tel. ....
....
direttore (se diverso dal responsabile) ....
direttore responsabile e indirizzo ....
....
impresa editoriale ....
indirizzo * e tel. ....
codice fiscale ....
redazione - indirizzo e tel. ....
....
direttore (se diverso dal responsabile) ....
direttore responsabile e indirizzo ....
....
impresa editoriale ....
....
indirizzo * e tel ....
codice fiscale ....
stampatore ....
periodicità ....
tiratura media per numero di uscita ....
importo abbonamento annuo ....
anno di fondazione della rivista ....
fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata 2002 ....
....
data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata 2002 ....
....
indicare la continuità e la regolarità della pubblicazione negli ultimi 5 anni ....
....
data e numero di posizione presso il registro degli operatori di comunicazione ....
data e numero di registrazione presso il tribunale di ....
....
modalità di pagamento (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata) ....
....
....

Altre notizie eventuali ....
....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

Data ....

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 legge n. 67/1987;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254);

d) Certificato di iscrizione presso il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli articoli 18 e 19, legge n. 416/1981, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato;

e) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19, legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto. In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante;

f) Certificato valido di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese, con l'indicazione della vigenza, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

...l... sottoscritt... ....
in qualità di ....
della impresa editoriale ....
con sede a ....
codice fiscale ....
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2002;

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione .... in data .... quale editore de... periodic... appresso indicat...:

1) - «...» registrato al Tribunale di .... n. .... - inizio pubblicazioni il .... periodicità .... ;

2) - « ....» registrato al Tribunale di .... n. .... - inizio pubblicazioni il .... periodicità .... ;

3) - «...» registrato al Tribunale di .... n. .... - inizio pubblicazioni il .... periodicità .... ;

Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale per i Beni librari e gli Istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma

Oggetto: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... via ....
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa ....
ragione sociale .... codice fiscale ....
partita IVA ....

Dichiara sotto la propria responsabilità, che l'impresa ....
.... svolge regolarmente la propria attività presso la sede di .... via ....
ed è iscritta al registro delle imprese di ....
al n. .... in data ....
oggetto sociale: ....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data ....

Firma ....

03A07019

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501130/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.